

COMUNE DI TRIUGGIO
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO
DEI CONTRATTI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 82
del 13.12.91

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 8 DEL 10.03.92

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E RICERCA DEL CONTRAENTE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Principi

1. I contratti dai quali deriva una entrata o una spesa per il Comune o comunque riguardanti le alienazioni, locazioni, acquisti e somministrazioni od appalti di opere, debbono essere affidati attraverso uno dei sistemi previsti dal successivo art. 5.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Le condizioni, le clausole generali e particolari così come i principi e le modalità attuative di cui al presente regolamento, si applicano agli appalti di lavori, all'affidamento di forniture e di servizi, alle alienazioni od alle acquisizioni di beni mobili od immobili, alla costituzione di servitù ed ad ogni altra attività tanto di ordine economico che sociale che venga posta in essere dal Comune e che contempli la istituzione di un rapporto contrattuale formalizzato o meno in una stipula.

Art. 3 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali

1. Il presente regolamento ha una portata di

carattere generale per cui i singoli appalti o le forniture, potranno essere regolati da norme integrative, quali capitolati o disciplinari predisposti per lo specifico intervento.

2. Così nel caso di appalti di lavori pubblici, si considereranno integrativi della presente regolamentazione:

- il capitolato speciale d'appalto;
- il capitolato generale per l'appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16.07.1962, n. 1063 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 20.03.1865, n. 2248, all. F ed il regolamento per la direzione, contabilità, e collaudo dei LL.PP. approvato con R.D. 25.05.1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni;
- tutte le altre leggi statali e regionali, relativi regolamenti, istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia dell'appalto e dell'esecuzione di opere pubbliche che, l'appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi ad osservarle;
- le leggi antimafia 13.09.1982, n. 646; 23.12.1982, n. 936; 19.03.1990, n. 55;

3. Nel caso invece di forniture:

- i disciplinari predisposti dall'amministrazione per il particolare affidamento;
- gli specifici regolamenti economici predisposti per disciplinare le forniture;

- le leggi ed i regolamenti anche dello Stato o di altri enti pubblici, così come gli indirizzi e le circolari esplicative, che dovessero comunque essere invocati in sede di affidamento e richiamati in sede di contratto.

CAPO II - RICERCA DEL CONTRAENTE

Art. 4 - Ricerca del contraente

1. La scelta della procedura più idonea da adottare per ciascun contratto, così come le condizioni generali o particolari adottate dagli organi collegiali dell'Ente, saranno deliberate, nel rispetto delle competenze di cui agli artt. 32 e 35 della Legge 08.06.1990, n. 142.

2. La scelta medesima dovrà essere improntata al precipuo fine di assicurare garanzie circa la economicità, la snellezza operativa, l'imparzialità nella individuazione delle soluzioni, ed il rispetto dei principi della concorrenzialità e della "par condicio" tra i concorrenti.

3. Gli atti amministrativi attuativi delle decisioni come sopra assunte dagli organi collegiali dell'Ente dovranno essere scrupolosamente osservati.

Art. 5 - Sistemi di affidamento

1. Agli appalti di opere pubbliche o agli affidamenti di forniture si può pervenire attraverso i

sistemi delle pubbliche gare o delle trattative private.

2. Per pubbliche gare si intendono i sistemi in uso tanto in Italia quanto in campo europeo e quindi:

a) L'asta pubblica nelle sue diverse articolazioni, così come prevista e disciplinata dagli artt. 73 e seguenti del regolamento della contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827;

b) La licitazione privata nelle forme previste dalle lettere A-B-C-D ed E della Legge 02.02.1973, n. 14 e nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 2-3-4-5 della medesima legge e successive modificazioni ed integrazioni;

c) L'appalto-concorso, così come previsto e regolato dall'art. 3 del D.L. 06.02.1919, n. 107; dall'art. 4 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e dagli artt. 40 e 91 del R.D. 23.05.1924, n. 827.

Qualora poi gli importi degli appalti superino i limiti concordati in sede comunitaria, dovranno essere utilizzati i sistemi di gara e le procedure previste dagli accordi comunitari così come recepiti in sede nazionale e conseguentemente, giusta l'art. 24 della Legge 08.08.1977, n. 584:

- quello del prezzo più basso da determinarsi:

1) mediante il sistema di cui all'art. 5 della Legge 02.02.1973, n. 14;

2) mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato

dall'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 1 lettera a) della Legge 02.02.1973, n. 14;

- quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa determinata in base ad una pluralita' di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire.

La valutazione di tali fattori verra' effettuata applicando separatamente o congiuntamente e nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita, gli elementi di valutazione riportati o menzionati nel capitolato d'oneri e nel bando di gara. E' da considerare illegittimo il comportamento dell'ente che attivi procedure di artificioso frazionamento di lavori o forniture al solo fine di evadere ed eludere disposizioni di legge.

d) La trattativa privata, come regolamentata dalla vigente legislazione statale o regionale.

Il metodo da seguirsi per la trattativa privata e' quello della gara ufficiosa con invito ad almeno due ditte.

Nella trattativa privata, cosi' come previsto dalla vigente legislazione, alla conclusione dell'accordo si potra' pervenire con una delle seguenti forme, giustificata e prescelta, caso per caso, a seconda delle esigenze del momento:

- in forma telefonica, seguita da nota scritta di

conferma - in tal caso, in analogia di quanto previsto dall'art. 10 della legge 08.08.1977, n. 584, dovrà essere effettuata una espressa verbalizzazione da conservare agli atti a dimostrazione della serietà del procedimento seguito;

- in forma scritta. Mediante la presentazione di un'offerta nel rispetto delle procedure dettate dall'Ente appaltante;

- a mezzo telefax, ove detta forma risulti possibile;

- e' da ritenere preclusa, così come peraltro sancito dall'art. 72 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 la presentazione di offerte in forma telegrafica.

e) Il concorso di idee, anche se non viene considerato un vero e proprio sistema d'appalto, non essendo finalizzato alla esecuzione di lavori ma alla semplice acquisizione del progetto od idea.

**Art. 6 - Ammissione delle imprese alle gare,
modalità d'individuazione e requisiti di
partecipazione**

1. Ai fini della individuazione delle imprese da invitare alle gare da espletare con i sistemi della licitazione privata e dell'appalto concorso per l'affidamento di lavori pubblici si opererà applicando scrupolosamente le norme legislative regolanti la specifica materia ed in particolare le prescrizioni di cui agli artt. 7 della Legge 02.02.1973, n. 14 e 9

della Legge 08.08.1977, n. 584 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le imprese, come sopra segnalatesi, e per le quali sia stato, a cura dei competenti Uffici del Comune, accertato il possesso dei requisiti richiesti, integrate, nel caso di appalto regolato dalla legislazione nazionale con quelle di fiducia, formeranno l'elenco delle ditte che, previa determinazione della Giunta Comunale, saranno invitate a partecipare alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto.

3. La mancata estensione dell'invito ad imprese o categorie di imprese che rispondendo al preavviso di gara, abbiano chiesto di partecipare, deve essere congruamente motivata.

4. Ai sensi degli artt. 7 della Legge 02.02.1973, n. 14 e 9 della Legge 08.08.1977, n. 584, le imprese da invitare a partecipare alle gare di licitazione privata per lavori di importo inferiore a 1 milione di ECU e quelle da invitare tanto alle licitazioni private che all'appalto concorso se di importo superiore a tale limite, debbono essere individuate attraverso il preavviso di gara con le modalita' previste dai suddetti articoli e dalle successive modificazioni ed integrazioni, che cosi' si richiamano:

a) Per appalti di importo superiore al milione di ECU, IVA esclusa;

Pubblicazione sulla G.U. della Repubblica Italiana, che deve essere effettuata ai sensi dell'art. 9 della Legge

08.08.1977, n. 584, entro 9 giorni dalla data di spedizione del bando all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunita'; sulla Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea e, per estratto, sui principali quotidiani a carattere nazionale e su almeno due aventi particolare diffusione della Regione.

b) Per appalti di importo compreso tra i 500.000 ed il milione di ECU, IVA esclusa;

Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ove ha sede la stazione appaltante. Facoltativita' della pubblicazione tanto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana quanto su quella della CEE che sui quotidiani.

In presenza di motivi di urgenza: pubblicazione sui soli albi della stazione appaltante.

c) Per appalti di importo inferiore ai 500.000 ECU, IVA esclusa;

Pubblicazione nell'albo pretorio del Comune ove ha sede la stazione appaltante.

5. Il termine entro il quale gli interessati possono avanzare richiesta per essere invitati alla gara, non puo' essere inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso per la gara soggetta alla normativa nazionale ed a ~~21~~ 21 giorni decorrenti dalla data di invio dell'avviso all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunita' Europea, se deve essere attivata tale procedura.

6. Quest'ultimo termine puo' essere ridotto a 12 giorni, nei casi di urgenza, dichiarata con apposito

atto deliberativo.

7. Gli inviti a partecipare alla gara dovranno essere diramati entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di gara, decorsi i quali, senza avere provveduto, occorre rinnovare la procedura.

8. I requisiti da richiedere alle ditte partecipanti sono quelli previsti dalla legge sulla contabilita' generale dello Stato per quanto concerne gli appalti regolati dalla normativa nazionale e quelli di cui alla Legge 08.08.1977, n. 584 per quanto riguarda quelli che, per valore, sono assoggettati alla normativa comunitaria.

9. I requisiti minimi previsti dalle surrichiamate disposizioni possono essere eccezionalmente integrati con altri aggiuntivi, purché questi ultimi siano ragionevoli; pertinenti rispetto al fine di garantire la massima serietà al procedimento di gara, consentendo così la possibilità della individuazione dell'offerta più rispondente alle esigenze dell'ente; non si presentino come obblighi ed oneri manifestamente sproporzionati e, come tali, da considerare vessatori.

CAPO III - RESPONSABILITA' SULLE PROCEDURE

Art. 7 - Responsabili delle procedure

1. Le procedure di aggiudicazione dei contratti saranno attuate da parte e sotto la responsabilita' del Segretario Comunale in funzione di direzione e coordinamento e del responsabile preposto all'Ufficio o

al servizio, secondo le direttive degli organi elettivi di governo del Comune articolate nelle forme dei provvedimenti tipici dei rispettivi organi.

2. Gli atti di gestione nella conduzione della pratica amministrativa relativa alla prestazione derivante dall'aggiudicazione, spettano al Segretario Comunale e al responsabile preposto al servizio o all'ufficio, sotto la responsabilita' dei medesimi.

3. All'organo di governo del Comune, Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Sindaco, secondo le rispettive competenze, spettano i poteri di indirizzo e di controllo. Gli organi elettivi hanno il potere correttivo dell'attivita' dei suddetti funzionari e possono modificarne o annullarne gli atti con provvedimento motivato.

4. Sono fatti salvi gli atti portati ad esecuzione i quali hanno gia' dispiegato i loro effetti. Degli atti illegittimi rispondera' sempre chi li ha adottati.

Art. 8 - Adempimenti dei responsabili

1. Spettano al Segretario Comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di gestione relativi all'affidamento della prestazione contrattuale e alla cura dell'affare amministrativo, compresi, limitatamente al Segretario Comunale, gli atti che impegnano il Comune verso l'esterno. In particolare, entro l'ambito delle direttive della deliberazione a contrattare adottata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 56 della Legge

08.06.1990, n. 142, tutti i predetti soggetti, sotto la direzione e il coordinamento del Segretario Comunale, provvederanno, sotto la loro responsabilita', ai seguenti atti esecutivi del procedimento concorsuale e di affidamento dell'opera o del servizio:

a) avvisi d'asta, avvisi e bandi di gara: predisposizione degli avvisi mediante dettagliata articolazione delle clausole regolatrici della partecipazione alla gara, compresi gli elementi variabili attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera, indicati nell'art. 24, lett. b), della Legge 08.08.1977, n. 584, l'assegnazione dell'ordine decrescente di importanza da attribuirvisi, i parametri per l'individuazione e la valutazione dei sopra menzionati elementi variabili. Indicazione dei documenti occorrenti per la prequalificazione delle imprese e/o delle dichiarazioni imposte alle imprese aspiranti ad essere invitate relative a circostanze successivamente verificabili. Prescrizione dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla fase di prequalificazione o alla gara. Predisposizione del testo dell'estratto dell'avviso e del bando di gara da pubblicare sui quotidiani e scelta dei giornali sui quali tale pubblicazione dovra' essere effettuata;

b) lettere d'invito: predisposizione del testo della lettera d'invito, sulla base dell'avviso o del bando di gara;

- c) scheda segreta: formazione della scheda segreta dell'Amministrazione dei meccanismi concorsuali che per legge la prevedono;
- d) cauzione: determinazione della misura della cauzione. Accertamento dell'idoneità e accettazione della cauzione. Determinazione dello sconto sul prezzo di aggiudicazione, in relazione al livello dei tassi bancari, per l'esonero dal versamento della cauzione medesima. Nulla osta ai fini dello svincolo delle cauzioni suddette;
- e) rapporti con i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori;
- f) rapporti con gli enti di assistenza, previdenza e contro gli infortuni sul lavoro, nonché con la Cassa Edile;
- g) attestazioni per l'anticipazione del corrispettivo all'appaltatore e sulle altre notizie riguardanti l'appalto o la concessione e il mutuo;
- h) pubblicazione del notiziario degli appalti e scelta dei quotidiani.

CAPO IV - BANDO, LETTERE D'INVITO E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

SEZIONE I - BANDO O LETTERA D'INVITO

Art. 9 - Bando o lettera d'invito

1. Il bando di gara o la lettera di invito, per ogni forma di contrattazione, non rappresentano un

formale impegno per l'ente a stipulare il conseguente contratto, ma puramente e semplicemente un invito ad offrire, che, qualificando la controparte come proponente, impegna la pubblica amministrazione solo dopo la stipula del formale contratto.

2. Dal che ne deriva che, non puo' dalla controparte essere invocata la responsabilita' precontrattuale ove l'Ente, assumendo un provvedimento congruamente motivato, decida di non far luogo al perfezionamento del rapporto.

Art. 10 - Contenuti del bando o lettera d'invito

1. Il bando o la lettera di invito, rappresentando la "lex specialis" della gara debbono essere improntati alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente tanto i requisiti richiesti quanto le modalita' da seguire per la partecipazione ed individuando con certezza:

a) quali sono gli elementi da considerare essenziali e che come tali, rispondendo ad un particolare interesse dell'ente appaltante, se disattesi, portano alla esclusione;

b) quali prescrizioni possono invece considerarsi formali e come tali, non essendo legate ad una specifica sanzione, possono lasciare una certa sfera di discrezionalita' interpretativa al Presidente di gara, in sede di espletamento della stessa.

2. Tale distinzione dovra' essere operata individuando le clausole che, se disattese, portano

alla esclusione.

**Art. 11 - Pubblicazione del bando e comunicazione
dell'invito**

1. Il bando di gara per le aggiudicazioni a mezzo di asta pubblica, dovrà essere pubblicato con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dagli artt. 63 e seguenti del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ove l'appalto sia soggetto all'applicazione delle norme comunitarie, per tali pubblicazioni, dovranno essere rispettati i termini e le modalità di cui agli artt. 9 e seguenti della Legge 08.08.1977, n. 584.

3. Le lettere di invito per la partecipazione alle pubbliche gare della licitazione privata e dell'appalto concorso, così come dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dovranno essere spedite, con sistemi che assicurino la massima certezza circa tale adempimento e quindi, di norma, a mezzo di raccomandata, meglio se accompagnata dalla ricevuta di ritorno.

4. Gli altri sistemi di estensione dell'invito, quali la forma telefonica, a mezzo telefax, della posta ordinaria e della notifica sono da ritenere applicabili solo in presenza di situazioni eccezionali e comunque con provvedimento motivato.

SEZIONE II - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Art. 12 - Modalita' di compilazione e presentazione delle offerte

1. Le offerte dovranno essere redatte in competente bollo e nel rispetto delle norme, modalita' e condizioni previste dal bando di gara; dalla lettera di invito o da qualsiasi altro disciplinare richiamato per regolare il particolare affidamento.

2. Nel caso di presentazione a mezzo del Servizio postale ed in presenza di pubblica gara le offerte debbono riportare all'esterno della busta, in modo chiaro ed inequivocabile, tanto il nominativo del partecipante quanto la indicazione della gara od appalto cui si riferiscono. Ove poi sia prevista la necessita' di esaminare preliminarmente la documentazione ritenuta propedeutica all'ammissione, la carenza od insufficienza della quale e' di pregiudizio all'Amministrazione, si dovra' utilizzare il sistema della doppia busta.

3. La busta contenente la sola offerta dovra' essere chiusa in altra piu' grande contenente i documenti richiesti per la partecipazione. La busta contenente l'offerta verra' aperta soltanto se la documentazione necessaria per l'ammissione risultera' regolare, mentre restera' sigillata ove dovesse essere accertata una irregolarita' che porti alla esclusione dalla gara.

4. La presentazione delle offerte dovra' essere

effettuata nel rispetto dei termini, delle condizioni e delle procedure previste dalle lettere di invito o dai bandi di gara.

5. In presenza di pubbliche gare il sistema di presentazione delle offerte ritenuto normale, e come tale costituente una regola, e' quello dell'inoltro a mezzo del Servizio postale in plico raccomandato. Eventuali deroghe a tale sistema potranno essere adottate solo previa diversa disposizione dell'Ente, da prendere con provvedimento motivato.

6. Non e' comunque ammessa la possibilita', in presenza di pubbliche gare, di utilizzare soluzioni alternative per l'inoltro delle offerte quali il mezzo del plico postale e la consegna a mano, in quanto, oltre a costituire una procedura anomala, puo' rappresentare un pericolo potenzialmente incombente per la strumentalizzazione della gara.

7. E' assolutamente esclusa, giusta il disposto dell'art. 72 del Regolamento sulla contabilita' generale dello Stato approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827, la possibilita' di utilizzare la forma telegrafica.

8. I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori e, conseguentemente, richiamato il principio del recepimento entro date ed orari ben individuati, l'offerta viaggia a rischio e pericolo dell'offerente.

9. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di recepimento dell'offerta stessa, fara' fede

il timbro di arrivo e la declaratoria od attestazione circa il giorno e l'ora del ricevimento, apposta dal funzionario a cio' abilitato.

Art. 13 - Termini per la presentazione delle offerte

1. I termini da concedere alle imprese invitate per la partecipazione alle gare regolate dalla legislazione nazionale sono quelli previsti dall'art. 64 del R.D. 23.05.1924, n. 827 per quanto riguarda l'asta pubblica; mentre per gli altri sistemi di affidamento, in carenza di apposita previsione legislativa, verranno determinati di volta in volta, a giudizio discrezionale della stazione appaltante, sulla base del principio di conferire un termine che sia equo e come tale da consentire, tenuta presente l'importanza dell'appalto, di proporre una offerta seria e ragionata.

2. In presenza di appalti soggetti alla legislazione comunitaria si applicheranno le prescrizioni ed i termini previsti dall'art. 10 della Legge 08.08.1977, n. 584 e successive modificazioni e che, per utilita', si richiamano nei seguenti:

- a) per i pubblici incanti - 36 giorni dalla data dell'invio del bando all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' Europee;
- b) per le licitazioni private e l'appalto concorso - 21 giorni decorrenti dalla data di spedizione degli inviti, termine che puo' essere ridotto a 10 giorni nei casi d'urgenza, dichiarati tali con apposito atto

deliberativo.

Art. 14 - Le tornate di gara

1. Nel caso si proceda a tornate di gara, cioè all'affidamento contemporaneo di più appalti, le ditte concorrenti ai sensi dell'art. 15 della Legge 10.12.1981, n. 741, possono presentare un'unica documentazione che deve naturalmente riferirsi al lavoro di importo più elevato, oppure a quello al quale si intende concorrere.

2. In tal caso, nell'unica lettera di invito, i singoli appalti debbono essere elencati in maniera decrescente in modo che la documentazione presentata per la prima gara sia idonea a coprire le esigenze di tutte le altre.

3. Nel caso che si preveda che una impresa possa restare aggiudicataria di un solo appalto, le offerte delle ditte risultanti vincitrici e come tali affidatarie di uno degli appalti, non saranno tenute in considerazione per gli affidamenti successivi.

Art. 15 - Ammissibilità e limiti delle offerte in aumento

1. Ai sensi del disposto di cui all'art. 1 della Legge 08.10.1984, n. 687 debbono essere ammesse, in presenza di un affidamento a mezzo licitazione privata, offerte in aumento fin dal 1° esperimento di gara.

2. Tale diritto del concorrente viene vanificato ove il bando di gara escluda espressamente la

possibilita' di accettare le offerte in aumento.

3. Per gli appalti soggetti al regime comunitario, e come tali previsti dall'art. 1 della Legge 08.08.1977, n. 584, vige invece il principio della improponibilita' delle offerte in aumento; per cui queste si considerano ammissibili solo previa espressa condizione inserita in tal senso nel bando di gara.

Art. 16 - Riapertura e proroga del termine di gara

1. La riapertura del termine per la presentazione delle offerte cosi' come la proroga del termine stesso, oltre che trovare la motivazione in ragioni di pubblico interesse, deve essere disposta dallo stesso organo che ha deliberato la gara. Pertanto, ove il Sindaco, per motivi di urgenza abbia dato disposizioni in proposito, il provvedimento deve essere tempestivamente sottoposto all'organo competente, per la sanatoria.

CAPO V - ESPLETAMENTO DELLA GARA

Art. 17 - Commissione di gara

1. In presenza di pubblica gara, nel giorno, ora e luogo previsti dalla lettera di invito, si procedera', in luogo aperto al pubblico, all'espletamento della gara stessa ed alla predisposizione di un apposito verbale nel quale vengono richiamate le operazioni poste in essere; il risultato conseguito e le proposte positive o negative circa l'aggiudicazione.

2. L'operazione e' riservata ad apposita

Commissione che e' composta, giusta quanto previsto dall'art. 82 del Regolamento sulla contabilita' generale dello Stato approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827, dal Presidente, dal Segretario e da due testimoni di cui uno e' il responsabile del servizio interessato alla gara.

3. La presidenza della gara e' attribuita al Segretario Comunale. In caso di sua assenza assume le funzioni predette chi ne fa legalmente le veci.

4. Le funzioni di segretario vengono svolte dal responsabile del servizio contratti.

5. La Commissione di gara, come sopra costituita, procedera' alla verifica del rispetto delle procedure previste per la presentazione delle offerte e al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ed, accertata la regolarita' dell'offerta stessa, alla proclamazione del risultato ed alla conseguente aggiudicazione.

6. Tale aggiudicazione, di natura provvisoria, acquista definitivita' con l'approvazione del risultato della gara da parte della Giunta comunale.

Art. 18 - Competenze della Commissione

1. Le competenze della Commissione sono limitate ad un categorico rispetto delle prescrizioni del bando o della lettera di invito, dalle quali non puo' discostarsi senza compromettere la legittimita' dell'esperimento.

2. Le sue competenze possono essere sinteticamente

cosi' riassunte:

1) Esame preliminare tendente ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla legge in merito alla redazione, spedizione ed eventuale pubblicazione degli avvisi, bandi od inviti.

2) Accertamento della sussistenza, per ciascun concorrente, delle condizioni soggettive ed oggettive necessarie per l'ammissione alla gara, in ossequio a quanto stabilito dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito.

3) Scrupolosa osservanza delle disposizioni dettate dalla legge in ordine all'espletamento di pubbliche gare e quindi:

a) pretendere che la gara si svolga nel giorno, ora e luogo indicati nel bando d'invito;

b) procedere formalmente all'apertura della stessa avendo cura di richiamare l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto dell'appalto;

c) procedere alla apertura dei plichi contenenti le offerte, ed alla individuazione dei risultati dell'esperimento con la formalizzazione dell'aggiudicazione.

4) Ove nella lettera di invito siano prescritti adempimenti per l'ammissione al procedimento concorsuale, che si presentino in forma equivoca, vanno interpretati nel senso piu' favorevole per l'ammissione degli aspiranti in quanto, cosi' operando, si assicura una piu' ampia partecipazione e la "par condicio" tra i concorrenti.

5) Qualora in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, giusta il disposto dell'art. 72 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827, viene ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione.

Ove però la discordanza dovesse interessare uno dei prezzi formulato dall'impresa in una licitazione privata espletata con il metodo dell'offerta dei prezzi, giusta il disposto dell'art. 5 - 4^a comma della Legge 02.02.1973, n. 14, si considera valida la indicazione espressa in lettere.

6) Il Presidente ha il compito di dirigere lo svolgimento procedurale della gara; di adottare i provvedimenti che si renderanno necessari nei singoli casi e di proclamare il risultato dell'esperimento.

Egli dovrà quindi:

- a) accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla legge per la redazione, spedizione ed eventuale pubblicazione degli avvisi, bandi od inviti;
- b) accertare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalle leggi o dal bando, avviso od invito, per l'ammissione alla gara;
- c) rispettare tutte le disposizioni previste dalla legge o dall'invito o bando per l'espletamento della gara;
- d) aprire le offerte ritenute valide e proclamare il risultato dell'esperimento;
- e) far inserire nel verbale le dichiarazioni o le

contestazioni formulate dalle ditte concorrenti;

f) nel caso di semplice presa d'atto delle offerte da trasmettere poi ad altro soggetto o Commissione, procedere, unitamente ad altro membro, alla sigla di ogni singolo foglio delle stesse per evitare possibili alterazioni, sostituzioni o manomissioni;

g) sottoscrivere il verbale unitamente al Segretario ed ai testimoni. Il Segretario, oltre al compito della verbalizzazione, ha anche quello di fornire al Presidente il proprio parere. I testimoni, che debbono essere noti ed idonei, intervengono per legittimare con la loro presenza, le operazioni che vengono svolte, e per convalidarle con la sottoscrizione del verbale.

**Art. 19 - Offerte uguali, anomale e prive della
dichiarazione di subappalto**

1. Nel caso due o piu' concorrenti risultanti aggiudicatari abbiano presentato offerte uguali, il Presidente, ove i concorrenti medesimi siano presenti, dispone immediatamente una nuova gara tra loro, con il metodo che riterra' piu' opportuno, ed esperita questa, aggiudichera' l'appalto al migliore offerente.

2. Ove i concorrenti non siano presenti o rifiutino la seconda gara, od ancora le offerte debbano essere contenute entro limiti ben individuati o si sia proceduto con uno dei sistemi di cui all'art. 1 lett. B-C-D della Legge 02.02.1973, n. 14, si procedera' alla individuazione dell'aggiudicatario, mediante estrazione a sorte.

3. L'art. 18 della Legge 19.03.1990, n. 55 prescrive, al 3^o comma, la necessita' della sussistenza di determinati requisiti perche' dall'Ente appaltante possa essere autorizzato il subappalto o la concessione in cottimo.

4. Il 4^o comma di detto articolo detta la condizione che, ove l'impresa voglia avvalersi di tale possibilita', deve evidenziarla all'atto dell'offerta. La interpretazione da dare a tale disposizione, ai fini di evitare contestazioni e perplessita' in sede di gara e' la seguente:

1) che la dichiarazione deve essere inserita all'interno dell'offerta;

2) che la mancata indicazione di tale facolta', anche ove prevista dal bando o dalla lettera di invito, si deve interpretare non gia' come carenza dell'offerta e quindi come motivo di esclusione, bensì come esclusione della possibilita' di utilizzazione di tali istituti;

3) che alla indicazione delle opere che si intendano subappaltare puo' seguire la generica dizione che le stesse saranno contenute entro i limiti previsti dal 3^o comma, punto 1 dell'art. 18 della Legge 19.03.1990, n. 55, essendo poi compito della direzione dei lavori di verificare in concreto il rispetto di tali limiti.

5. I criteri da seguire, ove il Comune voglia avvalersi della facolta' concessa dall'art. 2 bis della Legge 26.04.1989, n. 155, per la individuazione dell'offerta anomala, sono i seguenti:

1) in presenza di tutte le offerte in ribasso si considerano anomale quelle che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, aumentata del valore percentuale previsto quale indice di incremento nel bando di gara o lettera di invito;

2) in contemporanea presenza di offerte in ribasso ed in aumento, si prendono in considerazione, ai fini della individuazione della media, solo quelle in ribasso;

3) in presenza di sole offerte in aumento saranno considerate anomale le offerte che presentano una percentuale di aumento inferiore alla media della percentuale delle offerte ammesse, diminuita del valore percentuale previsto nel bando o nella lettera di invito quale incremento, per individuare l'anomalia dell'offerta;

4) l'indice di incremento, così come previsto nel bando o nella lettera di invito, deve essere aggiunto o sottratto dalla media, a seconda di presenza di offerte in ribasso od in aumento, e non quindi calcolato nella media;

5) la condizione di cui al punto 3 dell'art. 2 bis della Legge 26.04.1989, n. 155, secondo la quale tale facoltà è esercitabile solo in presenza di almeno 15 offerte valide, va integrata nel senso che sono considerate tali quelle ritenute regolari e come tali ammesse ed aperte, con esclusione, in presenza anche di offerte in aumento, di queste ultime;

6) la possibilita' di utilizzare il criterio della individuazione dell'offerta anomala si ritiene inapplicabile per i metodi di aggiudicazione di cui all'art. 1 lett. B e C della Legge 02.02.1973, n. 14.

Art. 20 - Il verbale di gara

1. Il verbale e' l'atto nel quale si formalizza la procedura seguita in sede di espletamento di una gara e si dichiara l'esito della stessa che sara' positivo nel caso di aggiudicazione o negativo nel caso di diserzione dell'esperimento.

2. E' un atto pubblico, e come tale facente fede fino a querela del falso, nel quale debbono essere descritte le operazioni che vengono compiute secondo il loro svolgimento cronologico e le dichiarazioni che i partecipanti ritengono di far inserire a tutela dei propri diritti o nell'interesse generale della gara.

3. Il verbale di gara dovra' indicare quali elementi essenziali:

- la data, l'ora ed il luogo ove si svolge la gara;
- gli estremi degli atti con i quali si autorizza la gara stessa;
- le norme che regolano il particolare procedimento;
- l'elenco delle ditte invitate, se si e' in presenza di licitazione privata, appalto concorso, o trattativa privata preceduta da gara ufficiosa;
- l'elenco delle ditte partecipanti con accanto le condizioni da queste praticate e la individuazione di quella aggiudicataria;

- la declaratoria circa la aggiudicazione provvisoria o definitiva;
- la semplice presa d'atto delle offerte presentate e la riserva di un loro esame successivamente, nel caso che cio' sia consentito;
- la sottoscrizione da parte del Presidente, del Segretario e di due testimoni.

Art. 21 - Annullamento e revoca di gara

1. L'annullamento di una gara, per i gravi riflessi che puo' avere anche nei confronti della ditta aggiudicataria, per essere attuato, necessita di una congrua e seria motivazione che ponga in evidenza le ragioni giustificative del provvedimento che puo' essere adottato solo a tutela dell'interesse pubblico.

2. Da cio' ne deriva che non puo' essere adottato per la presenza di semplici irregolarita' formali che potrebbero trovare una facile sanatoria.

3. Nel caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente all'aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si procedera' aggiudicando l'appalto alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria. Ove il particolare sistema di appalto fosse legato alla media si ridetermineranno le medie stesse al fine di individuare il nuovo limite cui ancorare l'aggiudicazione.

4. Per la natura giuridica particolare degli

avvisi od inviti, che si configurano non già come offerte di contratto ma come semplici "inviti ad offrire" e' possibile la revoca della gara, senza incorrere in responsabilita', a meno che la controparte non riesca a dimostrare che, adottando il provvedimento, si sia venuti meno alle regole fondamentali da tenere in tali occasioni.

Art. 22 - L'approvazione dell'aggiudicazione

1. I verbali di aggiudicazione nel caso di licitazione privata, così come le proposte di affidamento in presenza di trattativa privata, acquistano la loro definitività soltanto dopo l'approvazione da parte della Giunta Comunale, o del Consiglio Comunale, ove la competenza dovesse a questi essere riservata.

2. Tale adempimento dovrà essere eseguito entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data dell'espletamento della gara, trascorsi i quali l'aggiudicatario può richiedere di essere liberato da ogni impegno, senza peraltro che possa vantare rimborsi o indennizzi.

3. Qualora in sede di esame della proposta di aggiudicazione la Giunta Comunale, per gravi motivi di interesse pubblico, dovesse negare l'approvazione, il rapporto si intende concluso senza che la controparte possa reclamare rimborsi od indennizzi.

Art. 23 - Pubblicazione dei risultati di gara

1. In presenza di appalto di lavori pubblici, prima di procedere alla stipula del contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 della Legge 19.03.1990, n. 55, si procedera' alla pubblicazione del risultato di gara con le modalita' e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima.

TITOLO II

IL CONTRATTO

CAPO I - LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 24 - La stipulazione: forme, procedure e adempimenti connessi

1. La stipulazione dei contratti del Comune puo' avvenire in tre forme diverse:

- in forma pubblica, cioe' a mezzo di notaio;
- in forma pubblica amministrativa, cioe' a mezzo del Segretario Comunale o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce;
- per scrittura privata, con la sottoscrizione delle parti autenticata dal Segretario Comunale.

2. La stipulazione in forma pubblica amministrativa rappresenta il procedimento normale, mentre gli altri due sistemi sono da considerare di applicazione eccezionale.

3. L'adempimento della stipulazione deve avvenire entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti

dalla data di comunicazione all'impresa aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della avvenuta predisposizione del contratto. Decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione potrà considerare risolto il contratto; attivare la procedura sanzionatoria prevista dall'art. 5 della Legge 08.10.1984, n. 687, nonché tutte le altre azioni da porre in essere per la esecuzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

4. Ai sensi dell'art. 68 comma 1 punto H dello Statuto, i contratti vengono stipulati dal Sindaco o suo delegato.

5. I contratti conseguenti a pubblici appalti, quelli finalizzati a tale scopo, nonché tutti gli atti nei quali l'Amministrazione è parte, vengono di regola stipulati in forma pubblica amministrativa e quindi ricevuti e rogati dal Segretario del Comune che opererà nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni dettate dalla legge notarile.

6. L'ufficiale rogante, in tale sua veste, provvederà alla tenuta del repertorio; alla iscrizione su di questo degli atti rogati in forma pubblica amministrativa o stipulati a mezzo di scrittura privata; nonché a tutti gli ulteriori adempimenti per dare compiuto l'iter del contratto, ivi compresi quelli di natura tributaria.

7. Per tutti gli atti stipulati con l'ausilio del Segretario Comunale, sia in forma pubblica amministrativa che per scrittura privata, sia che le

spese gravino sul privato contraente che sullo stesso Comune, sono dovuti, ai sensi del disposto di cui all'art. 40 della Legge 08.06.1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, i diritti di segreteria nella misura di legge.

Art. 25 - Contenuti e allegati del contratto

1. I contratti di appalto devono prevedere le clausole di cui all'art. 8 del capitolato generale d'appalto approvato con il D.P.R. 16.07.1962, n. 1063, nonche' quelle di cui alla Circolare n. 1643 del 22.06.1967 del Ministero dei LL.PP.

2. Inoltre e in via generale il contenuto del contratto deve essere perfettamente aderente alle condizioni previste nell'atto deliberativo e nel capitolato speciale d'appalto nell'eventuale disciplinare richiamato ed approvato con l'atto stesso.

3. Le norme di contenuto diverso da quello indicato nella deliberazione o nel disciplinare sono da considerare annullabili, anche se tale diritto puo' essere fatto valere solo dall'Ente appaltante, al quale resta riservata la facolta' di procedere alla eliminazione delle differenze esistenti tra i due provvedimenti, con ulteriore atto deliberativo.

4. Per gli allegati del contratto si osservano le prescrizioni degli artt. 7 e 8 del sopra citato capitolato generale nonche' quelle dell'art. 300 della Legge 20.03.1865, n. 2248 allegato "F".

Art. 26 - Clausole dei contratti di servizi
pubblici

1. I contratti relativi all'affidamento in appalto o in concessione dei servizi pubblici debbono contenere le norme stabilite nell'art. 265 del testo unico per la finanza locale, approvato con R.D. 14.09.1931, n. 1175.

2. Per l'affidamento dei servizi di riscossione, come affissioni e pubblicita', pesa pubblica, trasporti funebri, autolinee, esercizio impianto elettrico per lampade al cimitero, il contratto dovra' contenere le clausole seguenti:

- 1) dovra' illustrarsi nel modo piu' completo possibile l'oggetto del contratto;
- 2) dovra' essere determinato il tempo della prestazione e precisato se, per i contratti di durata, sara' richiesto preavviso prima della scadenza;
- 3) dovra' essere indicato il canone contrattuale o, comunque, il corrispettivo della presentazione e precisarsi, in caso di aggio, se si vuole un minimo garantito;
- 4) dovranno essere osservate le disposizioni di cui al 5° comma dell'art. 33 della Legge 28.02.1986, n. 41 in tema di revisione prezzi;
- 5) dovra' essere regolamentato il pagamento del canone e prevista l'applicazione della mora in caso di ritardo;
- 6) si fara' espressa menzione dell'avvenuta costituzione della cauzione a garanzia degli impegni assunti con il contratto e si stabilira' l'obbligo del

reintegro in casi particolari, nonché del vincolo fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali;

7) ogni cura sarà posta per descrivere il più minutamente e particolareggiatamente possibile la disciplina del servizio.

Programma di esercizio e compiti dell'impresa dovranno ricevere adeguata disciplina. Il Comune potrà riservarsi la determinazione degli orari di svolgimento del servizio e del numero degli addetti per l'effettuazione del servizio medesimo. In ogni caso dovrà essere prescritto che il Comune avrà il controllo sulla potenzialità degli impianti e l'imprenditore avrà l'obbligo di adeguarla alle esigenze di sviluppo in relazione all'eventuale espansione della domanda;

8) bisognerà stabilire se le spese d'esercizio e quali di queste, nonché di locali, attrezzi, stampati, imposte, luce, telefono, riscaldamento ecc., sono a carico del contraente privato;

9) verranno determinati orari e tariffe, riservando alla competenza del Consiglio Comunale la fissazione e ogni eventuale variazione che potrà convenirsi di concordare con il privato;

10) si dovrà stabilire che l'Amministrazione potrà in qualunque tempo effettuare ispezioni e controlli;

11) rigorosamente determinati saranno i modi e i tempi dei rendiconti. L'affidatario del servizio dovrà obbligarsi a fornire tutte le statistiche e tutti i

- dati che l'Amministrazione riterrà dovergli chiedere;
- 12) sarà regolato l'ordinamento degli uffici;
- 13) dovranno definirsi i doveri del personale e gli obblighi dell'affidatario del servizio in ordine all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e al pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali assistenziali, previdenziali, antinfortunistiche, fatta salva la normativa di cui all'art. 36 della Legge 20.05.1970, n. 300 e all'art. 18, comma 7, della Legge 19.03.1990, n. 55. Dovranno pure prevedersi le modalità per il trattamento economico del personale di nomina comunale che passa alle dipendenze dell'imprenditore privato;
- 14) dovranno stabilirsi le modalità per i rimborsi di indebite riscossioni;
- 15) dovrà essere disciplinata la decisione delle controversie fra utenti e affidatario del servizio e fra quest'ultimo e l'Amministrazione, dei ricorsi dei cittadini e delle contravvenzioni;
- 16) in materia di infortuni e danni dovranno regolamentarsi responsabilità e risarcimenti;
- 17) si dovranno stabilire le penalità per le infrazioni e le modalità di applicazione;
- 18) sarà di regola vietato il subappalto che, in ogni caso dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.

Art. 27 - Contenuti dei contratti di collaborazione
esterna ai sensi dell'art. 51 comma 7

Legge 142/90

1. In casi particolari da valutarsi da parte dell'Amministrazione Comunale, che delibererà in proposito, potranno essere conferiti incarichi per collaborazioni esterne di alta specializzazione previsti dal comma 7^o dell'art. 51 della Legge 142/90.

2. Il collaboratore esterno dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere rapporti con l'Amministrazione o con enti che vietino l'esercizio della libera professione, né altri rapporti che siano in contrasto con l'incarico ricevuto.

3. I contratti relativi alle prestazioni d'opera dovranno contenere i seguenti elementi:

- 1) individuazione precisa dell'oggetto della prestazione, costituita dal risultato dell'attività organizzata del prestatore d'opera;
- 2) definizione del termine entro il quale il prestatore deve compiere l'opera concordata;
- 3) previsione di sanzioni e penali nell'ipotesi di ritardo;
- 4) previsione di un corrispettivo complessivo ed eventuali liquidazioni di acconti riferite esclusivamente a determinate fasi dell'opera;
- 5) individuazione della misura della riduzione dell'onorario, nel caso di convenzione relativa a prestazioni professionali di ingegneri e/o architetti,

ai sensi dell'art. 6 della Legge 01.07.1977, n. 404;

6) impegno della spesa totale a carico di un apposito capitolo del bilancio di competenza;

7) sussistenza di lavoro prevalentemente proprio e di una certa attività organizzativa del prestatore d'opera;

8) sussistenza in capo al prestatore d'opera di una sfera di autonomia di azione e di organizzazione nell'ambito dell'incarico affidato con esclusione esplicita di qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica;

9) definizione precisa degli obblighi del committente e del prestatore d'opera;

10) definizione delle modalità di recesso del committente dal contratto con riferimento anche al rimborso delle spese eventualmente sostenute ed alla corresponsione del compenso per l'opera svolta nei confronti del prestatore d'opera;

11) definizione delle modalità per le controversie con preferenza per l'arbitrato;

12) definizione del regime fiscale e contributivo ai fini delle assicurazioni sociali, le quali sempre e in ogni caso faranno carico al prestatore con esclusione di ogni e qualsiasi rivalsa nei confronti del committente.

Art. 28 - Contratti aggiuntivi

1. I contratti aggiuntivi e le appendici ai contratti principali dovranno essere preceduti da

apposite deliberazioni dell'Amministrazione appaltante nei limiti delle prescrizioni compatibili.

2. Sara' consentito all'appaltatore indicare nello schema di atto di sottomissione, destinato ad essere tramutato in contratto aggiuntivo, le opere comprese nella perizia suppletiva e/o di variante che intendesse subappaltare.

Art. 29 - Subcontratto e cessioni - divieti

1. E' fatto divieto di subcontratto, ai sensi dell'art. 339 della Legge 20.03.1865, n. 2248, all. F), e dell'art. 18 della Legge 19.03.1990, n. 55.

2. Non sono considerati subappalti le forniture di materie prime lavorate e semilavorate occorrenti all'appaltatore per l'esecuzione dell'opera, che non rientrino nel suo ciclo produttivo, le forniture in opera e le installazioni di manufatti vari (lett. f, cat. V, della tabella approvata con D.M. 25.02.1982, n. 770), i marmi e gli altri materiali lapidei (lett. f, n. 2, cat. V), i vetri e le applicazioni vetraie in genere (lett. f, n. 3, cat. V), le installazioni di cartelli segnaletici e di sicurezza stradale (cat. VII), gli impianti per la sicurezza del traffico ferroviario (lett. c, cat. IX).

3. Il contratto d'appalto o la concessione di opere e servizi pubblici e quello di pubbliche forniture non puo' essere ceduto, a pena di nullita'.

4. Non sara' considerata cessione di contratto la trasformazione della fisionomia giuridica dell'impresa

quando con la modifica non cambiano le persone fisiche dell'impresa trasformata.

Art. 30 - Inadempienza contrattuale

1. L'inadempimento contrattuale del privato contraente verra' esaminato dalla Giunta Comunale, che deliberera' in proposito, in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione e a quanto espressamente previsto nel contratto d'appalto per l'inadempienza.

2. Nei contratti di durata gli inadempimenti di gravita' minore, tali da non comportare l'azione di risoluzione contrattuale, come i ritardi, le indiscipline, le cattive esecuzioni della prestazione, verranno valutati dalla Giunta Comunale, la quale adottera' i provvedimenti discrezionali nei limiti della disciplina contrattuale convenuta.

Art. 31 - Spese contrattuali e depositi cauzionali

1. Le spese contrattuali necessarie tanto per la stipula quanto per i successivi adempimenti anche di ordine tributario cui il contratto stesso dovra' essere sottoposto saranno cosi' regolate:

- se poste a carico del privato contraente, questi sara' invitato a versare un importo costituente il deposito presuntivamente occorrente per compiere i vari adempimenti.

Da tale deposito si preleveranno, quando se ne presentera' la necessita', le somme di volta in volta

necessarie ed, esaurite le operazioni, si procedera' alla liquidazione del conto, rimettendo all'interessato una distinta dalla quale risulteranno, in forma dettagliata, le spese effettivamente sostenute ed il conguaglio attivo o negativo del conto con invito a riscuotere l'eventuale eccedenza o ad integrare il conto stesso nel caso di insufficienza del deposito;

- se poste a carico del Comune si preleveranno le somme che si renderanno necessarie da apposito conto aperto presso l'Ufficio economato.

Nel caso che, in carenza od insufficienza dell'apposito deposito contrattuale il Comune dovesse essere costretto, anche per la sua posizione di soggetto solidalmente responsabile con l'altra parte contraente, ad anticipare le somme dovute, si procedera' poi al recupero. Ove dovessero riscontrarsi difficolta' seguendo la forma ordinaria, si attivera' la forma abbreviata e privilegiata prevista dall'art. 98 della legge sul registro, per il recupero della imposta di registro anticipata, ovvero si tratterra', ai sensi di quanto disposto dagli artt. 16 bis e 16 ter del Regolamento sulla contabilita' generale dello Stato, come introdotti con l'art. 1 della Legge 27.12.1975, n. 790 la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto.

2. Per la partecipazione alle pubbliche gare per l'affidamento di forniture puo' essere richiesto un deposito cauzionale provvisorio, il cui importo e le modalita' di prestazione sono indicati nel bando o

nella lettera di invito.

3. Non appena espletata la gara ed intervenuta l'aggiudicazione vengono restituiti i depositi provvisori alle imprese non risultate aggiudicatarie.

4. Nel caso invece di espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, tale forma di garanzia non e' piu' dovuta essendo stata abolita in applicazione dell'art. 5 della Legge 08.10.1984, n. 687.

5. L'impresa affidataria dell'appalto o della fornitura, salvo il caso dell'esonero, dovra' prestare a garanzia degli impegni assunti con il contratto ed entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, un deposito cauzionale definitivo nella misura prevista dall'art. 3 del capitolato generale d'appalto delle opere pubbliche n. 1063 del 1962.

6. Tanto il deposito cauzionale provvisorio quanto quello definitivo possono essere costituiti, giusta le prescrizioni dell'art. 6 della Legge 10.12.1981, n. 741 e 10.06.1982, n. 384 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che in numerario od in titoli dello Stato, anche mediante fidejussione bancaria od assicurativa rilasciata da imprese regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449.

7. Puo' essere consentito, in presenza di imprese di notoria solidita' e solvibilita', l'esonero dal versamento della cauzione che resta comunque subordinato ad un miglioramento del prezzo di

aggiudicazione, la cui misura viene, di norma, indicata nel bando di gara o nel capitolato d'appalto.

8. Per le Cooperative, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del R.D.08.02.1923, n. 422, la cauzione definitiva puo' essere costituita mediante ritenuta del 5% sull'importo di ciascuno stato di avanzamento.

9. Lo svincolo del deposito cauzionale dovra' essere disposto non appena completata la prestazione ed accertata la perfetta esecuzione.

10. Nel caso di appalto di lavori pubblici si applicheranno le particolari condizioni previste dall'art. 5 della Legge 10.12.1981, n. 741 che prescrivono l'obbligo della estinzione delle garanzie fidejussorie non appena trascorsi i termini previsti per effettuare le operazioni di collaudo.

CAPO II - DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI

Art. 32 - Norme applicabili

1. Per quanto concerne i diritti ed i doveri scaturenti dal rapporto contrattuale e come tali conseguenti, quali le modalita' di pagamento, di esecuzione, di collaudo, di risoluzione del contratto, l'applicazione di eventuali penalita' e la risoluzione di controversie, si rimanda a quanto previsto dai disciplinari, dai capitolati speciali o generali, da tutte le normative vigenti in tali materie ivi comprese quelle del codice civile, ove applicabile.

2. Nel caso dell'appalto di lavori pubblici si

ritiene che siano applicabili in particolare la Legge 20.03.1865, n. 2248 All. F; il regolamento per la direzione, contabilita' e collaudo dei lavori pubblici, approvato con R.D. 25.05.1895, n. 350; il Capitolato generale per l'appalto di opere del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16.07.1962, n. 1063 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le altre leggi statali, regionali, regolamenti ed istruzioni ministeriali che l'impresa, con la firma del contratto, o con la partecipazione alla gara, si e' impegnata ad osservare.

Art. 33 - Disposizioni finali

1. E' fatta riserva di adeguamento, ove necessario, alle future norme di disciplina della materia prevista nel presente regolamento.

2. L'entrata in vigore del Regolamento e' subordinata all'avvenuta approvazione ed esecutivita' dello Statuto Comunale di cui all'art. 4 della Legge 08.06.1990, n. 142.

I N D I C E

* * *

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E RICERCA DEL CONTRAENTE

Capo I - Principi generali

Art. 1 - Principi	pag. 1
Art. 2 - Campo di applicazione	pag. 1
Art. 3 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali	pag. 1

Capo II - Ricerca del contraente

Art. 4 - Ricerca del contraente	pag. 3
Art. 5 - Sistemi di affidamento	pag. 3
Art. 6 - Ammissione delle imprese alle gare, modalita' d'individuazione e requisiti di partecipazione	pag. 6

Capo III - Responsabilita' sulle procedure

Art. 7 - Responsabili delle procedure	pag. 9
Art. 8 - Adempimenti dei responsabili	pag. 10

**Capo IV - Bando, lettere d'invito e presentazione
delle offerte**

Sez. I - Bando o lettera d'invito

- Art. 9 - Bando o lettera d'invito pag. 12
- Art. 10 - Contenuti del bando o lettera di
invito pag. 13
- Art. 11 - Pubblicazione del bando e comuni-
cazione dell'invito pag. 14

Sez. II - Presentazione delle offerte

- Art. 12 - Modalita' di compilazione e presen-
tazione delle offerte pag. 15
- Art. 13 - Termini per la presentazione delle
offerte pag. 17
- Art. 14 - Le tornate di gara pag. 18
- Art. 15 - Ammissibilita' e limiti delle
offerte in aumento pag. 18
- Art. 16 - Riapertura e proroga del termine di
gara pag. 19

Capo V - Espletamento della gara

- Art. 17 - Commissione di gara pag. 19

Art. 18	- Competenze della commissione	pag. 20
Art. 19	- Offerte uguali, anomale e prive della dichiarazione di subappalto	pag. 23
Art. 20	- Il verbale di gara	pag. 26
Art. 21	- Annullamento e revoca di gara	pag. 27
Art. 22	- L'approvazione dell'aggiudicazione	pag. 28
Art. 23	- Pubblicazione dei risultati di gara	pag. 29

TITOLO II - IL CONTRATTO

Capo I - La stipulazione del contratto

Art. 24	- La stipulazione: forme, procedure e adempimenti connessi	pag. 29
Art. 25	- Contenuti e allegati del contratto	pag. 31
Art. 26	- Clausole dei contratti di servizi pubblici	pag. 32
Art. 27	- Contenuti dei contratti di colla- borazione esterna ai sensi del- l'art. 51 L. 142/90	pag. 35
Art. 28	- Contratti aggiuntivi	pag. 36
Art. 29	- Subcontratto e cessioni - Divieti	pag. 37
Art. 30	- Inadempienza contrattuale	pag. 38
Art. 31	- Spese contrattuali e depositi cauzionali	pag. 38

Capo II - Disposizioni diverse e finali


Art. 32 - Norme applicabili	pag. 41
Art. 33 - Disposizioni finali	pag. 42


COMUNE DI TRIUGGIO	
Il Presente atto è stato pubblicato all'Atto	
Pretorio dal <u>27-4-92</u> al <u>11-5-92</u>	
n. <u>19</u> <u>5-92</u>	
Il Messo Comunale e di Conciliazione	



d. g.

Il presente Regolamento venne approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 82 del 13.12.1991, modificato con atto del C.C. n. 8 del 10.03.1992.

IL SINDACO


IL SEGRETARIO COMUNALE


Le deliberazioni n. 82 del 13.12.1991 e n. 8 del 10.03.1992 di approvazione del presente Regolamento sono divenute esecutive ad ogni effetto di legge il 07.04.1992.

Triuggio, 08.04.1992

IL SEGRETARIO COMUNALE


Copia del presente Regolamento venne pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 27.04.92 all'11.05.1992.

Il presente Regolamento entra in vigore il 13.05.1992 data di esecutivita' dello Statuto.

Triuggio, 13.05.1992

IL SEGRETARIO COMUNALE
